



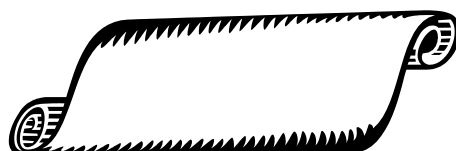
## **Comune di Borghetto di Borbera**

### **Provincia di Alessandria**

#### Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione

Deliberazione N° 10



#### **OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI anno 2024**

Il giorno 23/05/2024 alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

| <b>N.</b> | <b>COGNOME E NOME</b>                          | <b>PRESENTI</b>       |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | BUSSALINO Enrico - Sindaco                     | <b>No</b>             |
| <b>2</b>  | SAPORITO Domenico Franco Angelo - Vice Sindaco | <b>Sì</b>             |
| <b>3</b>  | CHIAPUZZO Francesco - Assessore                | <b>Sì</b>             |
| <b>4</b>  | BALDUZZI Carlo Alberto - Consigliere           | <b>No</b>             |
| <b>5</b>  | CREMONTE Marcella - Consigliere                | <b>Sì (da remoto)</b> |
| <b>6</b>  | RONCOLI Gian Antonio - Presidente              | <b>Sì</b>             |
| <b>7</b>  | COLLINA Massimiliano - Consigliere             | <b>Sì</b>             |
| <b>8</b>  | BISIO Valentina Elisa - Consigliere            | <b>Sì</b>             |
| <b>9</b>  | CAVO Patrizia - Consigliere                    | <b>Sì</b>             |
| <b>10</b> | BARISONE Livio - Consigliere                   | <b>Sì</b>             |
|           |                                                |                       |
|           | <b>TOTALE PRESENTI</b>                         | <b>8</b>              |
|           | <b>TOTALE ASSENTI</b>                          | <b>2</b>              |

con l'intervento e l'opera del Sig. **CABELLA dott. Pier Giorgio - Segretario Comunale**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

**Roncoli Gian Antonio**

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 (Legge di stabilità 2020) ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- il comma 641 della citata legge n. 147/2013 stabilisce che tassa rifiuti, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune, e introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" che si riferiscono alle attività, in cui accanto alla superficie dell'utenza non domestica viene considerata la tipologia dei rifiuti prodotta.
- l'art. 1, comma 527 – 528 , della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito dei servizio di gestione dei rifiuti quali la predisposizione ed aggiornamento del metodo normalizzato (MTR), ossia un nuovo modo di determinazione

delle tariffe TARI, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**Richiamati** gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevedeva misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA ha introdotto nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 riguardante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 che ha previsto "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti

applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

**Richiamato** l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario dopo che l’Ente territorialmente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Considerato** che, per quanto le delibere adottate da ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla l. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino al 2019;

**Tenuto conto** che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali;

**Preso atto** che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d “sganciamento TARI”);

**Preso atto** che con D.L. n. 39 del 30/04/2024 è stata prevista la proroga al 30/06/2024 per l’approvazione dei Piani Finanziari e delle tariffe TARI 2024.

**Dato atto** che:

La società 5 Valli Servizi s.r.l., è la società di che svolge le attività inerenti alla gestione del servizio rifiuti per il Comune di Borghetto di Borbera;

IL CSR (Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese Acquese e Ovadese) è l’ente che svolge fino alla piena operatività della nuova Conferenza d’Ambito di livello Regionale, le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) preposto alla validazione dei PEF, i quali costituiscono il presupposto logico ed economico delle tariffe poi approvate dai Comuni;

La società 5 Valli servizi s.r.l ha presentato al CSR per la Validazione l’aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF, così come previsto da ARERA con la delibera n.

389/2023/R/RIF del 03/08/2023, per tutti i Comuni appartenenti all'area Omogenea 3 Bacino territoriale Valli Curone, Grue, Ossona, Borbera e Spinti di cui è parte il Comune di Borghetto di Borbera;

il CSR, ha provveduto alla Validazione del piano finanziario per il Comune di Borghetto di Borbera nella Seduta del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 18/04/2024

Sulla base dei dati presenti nel Piano Economico Finanziario presentato da 5 Valli Servizi s.r.l. e validato dal Consorzio per il Comune di Borghetto di Borbera, l'importo complessivo a carico del Comune di Borghetto di Borbera ai fini TARI per l'anno 2024 è di € 486.147,00

Pertanto i costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 sono pari a € 486.147,00 di cui € 144.674 per i costi fissi € 341.473,00 per i costi variabili;

**Ritenuto** che:

- per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e costi variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e riduzioni previste;
- di dover provvedere alla presa d'atto del piano finanziario predisposto da 5 Valli s.r.l. e validato dal CSR;

**Preso atto**

- che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 74% per le utenze domestiche e nel 26% per le utenze non domestiche
- che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. n. 158/1999 prevede che l'ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad € 144.674,00 venga suddiviso in € 107.058,76 riferibile alle utenze domestiche,

ed € 37.615,24 riferibile alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad € 341.473,00 venga suddiviso in € 198.054,34 attribuibili alle utenze domestiche ed € 143.418,66 a quelle non domestiche;

**RITENUTO** opportuno confermare due rate e stabilire le scadenze come di seguito:

Prima rata con scadenza **30/09/2024**

Seconda rata con scadenza **04/12/2024**

**APERTA** la discussione il Vice Sindaco Saporito spiega che la scelta di portare, stasera, l'approvazione delle tariffe, visto che la scadenza ultima è troppo ravvicinata alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno.

Interviene la consigliera Patrizia Cavo affermando che il porta a porta non funziona, perché è troppo faticoso, soprattutto per le persone anziane.

Risponde alla collega, il Consigliere Massimiliano Collina che spiega che il processo di attuazione del nuovo sistema di raccolta, appena implementato, e, dunque, suscettibile di miglioramento. Aggiunge che tanti problemi non sono di natura tecnica, ma legati alla mancanza di senso civico di una minoranza pervicace.

Di seguito, interviene l'Assessore Francesco Chiapuzzo che sottolinea il lavoro svolto, con costanza e capacità, dal Consigliere Collina per informare la cittadinanza con riguardo alle modalità di funzionamento e anche per affrontare le problematiche concrete, cercando di risolverle.

Il consigliere Barisone lamenta il fatto che la società 5 Valli non ha un piano industriale ed è diretta da un amministratore delegato che potrebbe fare meglio: la società deve fare il passo lungo come la gamba.

Infine, il Consigliere Collina difende, invece, l'operato dell'amministratore delegato e specifica che, malgrado le difficoltà incontrate nella messa in campo del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, le tariffe, nel 2024, aumentano di poco, tenendo presente l'aumento fisiologico dell'ISTAT.

**TERMINATA** la discussione e nessuno più chiedendo la parola.

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D. lgs 118/2011;

Visto lo Statuto e i regolamenti applicabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge salvo n. 2 astenuti (Cons. Cavo e cons. Barisone)

## **DELIBERA**

LA PRESA D'ATTO del Piano Economico Finanziario predisposto dal gestore 5 Valli Servizi s.r.l. e validato da CSR in data 18/04/2024 e acquisto dal nostro Comune in data 20/04/2024 con prot. n. 2130 (All. 1);

DI APPROVARE le tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2024(All. 2)

DI FISSARE le seguenti scadenze TARI per il versamento della tassa rifiuti anno 2024:

- **30/09/2024**

- **4/12/2024**

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge 160 /2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune sarà tenuto ad inserire la Deliberazione nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale entro i termini di legge.

DI DICHIARARE con separata e conforme votazione la presente delibera immediatamente esecutiva per l'urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Previa lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
RONCOLI Gian Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
CABELLA dott. Pier Giorgio

---